

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 122/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 862 pfi 21-22 adottato nei confronti della Sig.ra Lucia SARNACCHIARO, e della società A.S.D. MAUED SAN PIETRO avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIA SARNACCHIARO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. MAUED SAN PIETRO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. MAUED SAN PIETRO, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Rostom Cherif nonché per aver consentito, o comunque non impedito, che lo stesso partecipasse nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. MAUED SAN PIETRO alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato Provinciale Allievi Under 17: MAUED SAN PIETRO – ARES CASORIA 2009 disputata in data 13.2.2022, VIS JUVENES FRATT. DAMIANO - MAUED SAN PIETRO disputata in data 28.2.2022 e MAUED SAN PIETRO – GIOVE ACADEMY disputata in data 13.3.2022; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1 delle N.O.I.F., per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Maued San Pietro, omesso di provvedere al regolare tesseramento del Sig. Carlo Barrese nonché per aver consentito allo stesso, o comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. MAUED SAN PIETRO in occasione quantomeno delle gare MAUED SAN PIETRO – ARES CASORIA 2009 disputata in data 13.2.2022, VIS JUVENES FRATT. DAMIANO - MAUED SAN PIETRO disputata in data 28.2.2022, e MAUED SAN PIETRO – GIOVE ACADEMY disputata in data 13.3.2022 tutte valevoli per il Campionato Provinciale Allievi Under 17; in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F., all'art. 39, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, ed al Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1.7.2021 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere la stessa consentito, e comunque non impedito, al Sig. Marco Ruggiero di svolgere di fatto le funzioni e le mansioni di allenatore della squadra della società dalla stessa rappresentata, pur non avendo lo stesso l'idonea qualifica di tecnico abilitato e non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Provinciale Allievi Under 17: MAUED SAN PIETRO – ARES CASORIA 2009 disputata in

data 13.2.2022, VIS JUVENES FRATT. DAMIANO - MAUED SAN PIETRO disputata in data 28.2.2022 e MAUED SAN PIETRO – GIOVE ACADEMY disputata in data 13.3.2022; nonché per non avere adempiuto all'obbligo di affidare la squadra della società dalla stessa rappresentata partecipante al Campionato Provinciale Allievi Under 17, alla responsabilità tecnica di un allenatore abilitato;

A.S.D. MAUED SAN PIETRO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserata la Sig.ra Lucia SARNACCHIARO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Lucia SARNACCHIARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MAUED SAN PIETRO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Lucia SARNACCHIARO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione per la società A.S.D. MAUED SAN PIETRO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina